



(Provincia di Torino)

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
SEZIONE FABBRICATI ED IMPIANTI

APPALTO TRIENNALE
SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI
PERIODO 01.01.2011 – 31.12.2013

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ALLEGATO AMMINISTRATIVO

COLLEGNO, GIUGNO 2010

CAPO SEZ. FABBRICATI f.to Ing. Silvano TEMPO	COLLABORATORI f.to Dott. Federico AMATEIS f.to Per. Ind. Emanuele TONARELLI	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DIRIGENTE SETTORE LL.PP. f.to Ing. Silvano TEMPO
--	---	--

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto le prestazioni di manodopera con fornitura dei materiali ed impiego di macchinari, mezzi d'opera ed attrezzi necessari per eseguire la pulizia e sanificazione completa degli edifici comunali, dettagliati nella tabella sottoriportata, nel rispetto dei criteri di ecocompatibilità ambientale dei prodotti e delle attrezzature impiegate.

EDIFICI	MQ.
PALESTRE n.13 ANNESSE AI PLESSI SCOLASTICI	5674,00
PALAZZO CIVICO	3300,00
VETRINA DELLA CULTURA	100,00
EDIFICIO DI VIA GOBETTI	473,00
VILLA COMUNALE	1273,80
SERVIZIO IGIENICO CERTOSA REALE campo bocce	10,00
SALA CONSILIARE	195,00
POLIZIA MUNICIPALE	1119,66
CENTRO TRECCARICHI	165,00
BIBLIOTECA	1960,00
MAGAZZINO COMUNALE	200,00
SALA DELLE ARTI	286,42
CASA AMBIENTE	113,20
PADIGLIONE 4 -	694,00
TOTALE INTERVENTI ORDINARI	15564,08

Il servizio di pulizia e sanificazione deve essere espletato nell'osservanza delle norme di cui al presente capitolato, di quelle igienico-sanitarie vigenti, di quelle in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il servizio prevede a carico dell'appaltatore l'impiego di attrezzature e prodotti ecocompatibili, ovvero a ridotto impatto ambientale.

Gli interventi di pulizia, come specificato nei successivi articoli, dovranno quindi essere estesi a tutti i locali ricavati all'interno degli edifici pubblici elencati siano questi destinati ad uffici, servizi, sale lettura, od altri usi, comprendendo nei medesimi la pulizia di tutte le vetrate anche sulla parte esterna, androni, corridoi, scale, vani tecnici e ripostigli, pareti varie.

Per le palestre si intende che il servizio di pulizia si svolgerà nel locale per le attività sportive, servizi igienici, spogliatoi, depositi, locali di transito fino all'ingresso principale.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata per un periodo di anni **3 (tre)**, pari a giorni 1.096, decorrenti a far data dal **1° gennaio 2011**, sino al **31 dicembre 2013**.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare l'eventuale rinnovo dell'affidamento del servizio ricorrendo le forme di Legge e in base alla qualità del servizio svolto.

E' altresì previsto, il ricorso all'art. 57, comma 5, lett. b) D.Lgs. 163/06.

L'Amministrazione ha la facoltà di prorogare il Contratto d'Appalto alle medesime condizioni contrattuali qualora nel termine ordinario della scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudicazione.

L'Amministrazione dovrà dare comunicazione della proroga tramite lettera raccomandata A/R inviata giorni 30 (trenta) prima della scadenza del Contratto.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 684.000,00 per il servizio, oltre € 2.250,00 per oneri della sicurezza da interferenze ed I.V.A. 20%, per un totale onnicomprensivo di € 823.500,00.

Il quadro economico dell'intervento è il seguente:

	Importo triennale
Importo servizio	€ 684.000,00
Oneri della sicurezza (da interferenze)	€ 2.250,00
Totale servizio	€ 686.250,00
I.V.A. (20%)	€ 137.250,00
TOTALE INTERVENTO	€ 823.500,00

ART. 4 – MODALITA' D'AGGIUDICAZIONE APPALTO

La gara verrà espletata mediante procedura aperta, con il criterio di cui all'art. 82 D.Lgs. 163/06, aggiudicando il servizio a favore dell'offerta che presenti il prezzo più basso, con verifica delle offerte anormalmente basse.

I concorrenti dovranno presentare la percentuale di ribasso offerta sull'importo complessivo a base di gara.

ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto consiste nella pulizia e sanificazione dei fabbricati sopra elencati intendendo come tali la globalità di ogni singolo edificio e, quindi, di tutti i locali compresi all'interno di ogni singolo fabbricato, siano questi destinati ad uffici, sale riunioni, servizi, depositi, archivi, spogliatoi, palestre od altro.

Detto servizio dovrà quindi essere eseguito in funzione della natura dei locali e del loro stato di pulizia.

Pertanto giornalmente gli stessi dovranno essere puliti, ovvero privi di polvere sgrassati e disinfettati:

- Pavimenti -moquettes -tende -veneziane
- Vetri -infissi -pareti -davanzali
- Sanitari -specchi -scale -ascensori
- Mobili -computers -ventilatori -condizionatori
- e quant'altro presente all'interno dei fabbricati

Inoltre si dovrà provvedere:

- al trasporto dei rifiuti e della carta straccia negli appositi contenitori comunali posti all'esterno degli edifici;
- ad arieggiare giornalmente i locali ;
- a rifornire di carta igienica i servizi e di carta asciugamano di cui alle caratteristiche dello stampato allegato nel n° di 2 rotoli per ogni servizio igienico (water) più 2 di riserva e n° 2 rotoli asciugamano per locali servizi giornalieri, il sapone liquido con rabbocco giornaliero dei dispensatori per il lavaggio delle mani, con caratteristiche simili a quelle delle tabelle allegate.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta nella scelta dei materiali e prodotti detergenti a ridotto impatto ambientale, assenza di emissioni di sostanze chimiche, limitata varietà di prodotti ed una corretta formazione del personale nell'impiego dei prodotti, nei dosaggi e nelle diluizioni oltre che l'immagazzinamento.

Le prestazioni minime richieste dal servizio, le modalità e gli orari di esecuzione sono indicate nell'allegato Tecnico, costituente parte integrante dei documenti d'appalto.

L'appaltatore dovrà provvedere ad eseguire, senza ulteriori corrispettivi, interventi di pulizia necessari a ripristinare la pulizia ed igiene dei locali a seguito di interventi manutentivi di modesta entità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nel campo edile ed impiantistico, delle disinfestazioni, dei traslochi, ecc...).

L'appaltatore ha l'obbligo, a pena di risoluzione del contratto, previa diffida scritta secondo le modalità di cui all'art. 7.1), di assumere il personale che attualmente opera per il mantenimento del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici comunali, come meglio specificato all'art. 7 del presente Capitolato.

ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Costituiscono requisiti di partecipazione al presente appalto, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici, il possesso dei seguenti requisiti di capacità economica-finanziaria:

Alla gara possono partecipare esclusivamente le imprese che dimostrino:

1. CAPACITA' FINANZIARIA ED ECONOMICA:

Fatturato nel triennio 2007/2008/2009 nel settore oggetto di appalto per importo complessivo pari ad almeno il doppio dell'importo a base di gara (€ 1.372.500,00. I.V.A esclusa);

2. CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE:

Di aver eseguito almeno un servizio di pulizia di edifici nel triennio 2007/2008/2009 per importo pari almeno a quello relativo al servizio oggetto del presente appalto (€ 686.250,00, I.V.A. esclusa).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006 il soggetto concorrente può soddisfare il possesso dei requisiti di qualificazione, di cui ai precedenti punti 1 e 2, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.

In tal caso, in aggiunta alle dichiarazioni di cui sopra, dovrà essere prodotta la documentazione e le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui al comma 2 del citato art. 49.

ART. 7 - OBBLIGHI RIGUARDO AI DIPENDENTI

7.1-PERSONALE DA IMPIEGARE

Il personale dovrà essere assunto alle proprie dipendenze per l'esecuzione di tali interventi e dovrà essere inquadrato secondo le rispettive qualifiche ed in base a quanto previsto dal contratto

nazionale di lavoro per le imprese di pulizia e per esso dovranno essere versati i contributi assistenziali e previdenziali nella misura di legge.

L'obbligo di cui sopra sussiste anche qualora la ditta aggiudicataria sia una cooperativa e l'assunzione della qualifica di socio-lavoratore sarà una mera facoltà per il lavoratore stesso.

Il suddetto personale dovrà essere opportunamente ripartito onde poter svolgere, nel normale ciclo di lavoro, tutti i compiti assegnatigli e dovrà essere sorvegliato e diretto da personale specializzato in proposito. Per tutto il citato personale dovrà sussistere il gradimento dell'Amministrazione.

La ditta aggiudicataria dell'appalto ha l'obbligo di assumere il personale che normalmente opera per il mantenimento del servizio in tutti i locali di cui all'art. 1 anche nel caso in cui la stessa subentri nel periodo estivo durante il quale il personale viene ridotto in conseguenza della chiusura degli edifici scolastici, salvo diversa intenzione del personale medesimo nel qual caso cessa l'obbligatorietà di cui sopra.

Personale attualmente in forza lavoro presso le strutture comunali:

3° livello n. 2 persone per un totale di ore 55,00 settimanali

2° livello n. 13 persone per un totale di ore 246,5 settimanali

Entro 15 gg. dalla presa in carico del servizio l'appaltatore dovrà consegnare:

- elenco dettagliato del personale, corredato per ciascuno addetto dei seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, numero di iscrizione al libro matricola dell'impresa, numero e posizione INPS e sede di assegnazione, numero del contratto di assunzione, livello, numero di ore lavorative da contratto;

- dichiarazione riportante le modalità e tempistiche di pagamento degli stipendi;

- i nominativi del personale impiegato per i singoli edifici dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori che provvederà a comunicarli ai responsabili delle strutture, così pure ogni eventuale variazione che si verificasse durante il servizio.

La mancata comunicazione di cui sopra comporterà l'automatica applicazione di una penale di € **150,00** per ogni giorno di ritardo salve ed impregiudicate le azioni che possono essere intraprese dagli Enti Previdenziali su specifica segnalazione che verrà effettuata dal Comune.

In caso di mancata assunzione del personale già operante presso le strutture comunali il Responsabile del procedimento procederà a diffidare per iscritto l'appaltatore a provvedervi. Qualora entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione l'appaltatore non vi provveda il Comune avrà il diritto di pronunciare la risoluzione del contratto.

7.2 - ADEMPIENZE ASSICURATIVE DIPENDENTI

La ditta aggiudicataria è obbligata ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni di cui al presente capitolato condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto nazionale collettivo di lavoro vigente alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria. L'inosservanza di tali condizioni costituisce titolo a favore dell'ente appaltante per la risoluzione immediata del contratto senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Per quanto sopra la ditta aggiudicataria è quindi tenuta a rispettare integralmente i citati contratti provvedendo ai versamenti previdenziali ed assicurativi di legge.

7.3 - RISPETTO DEI CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO

Nell'esecuzione del Servizio che forma oggetto del presente appalto, la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per operai dipendenti delle aziende che erogano servizi di pulizia ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

L'appaltatore si obbliga inoltre a osservare le norme in vigore (e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto) in materia di assunzione, anche obbligatoria della manodopera in genere ed in particolare le norme di cui alla legge 12.3.1999 n. 68 (e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 10.10.2000 n. 333), che persegue come finalità "la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro":

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà alla Ditta e se del caso all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una ulteriore detrazione dello 20% sui pagamenti in conto se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Ditta non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né a titolo di risarcimento danni.

L'Appaltatore è altresì responsabile in solido della osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

7.4 - FORMAZIONE

L'appaltatore ha l'obbligo di formare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di organizzare corsi di formazione che trattino i seguenti argomenti:

- elementi di pericolosità e rischio per la salute e l'ambiente dei prodotti utilizzati per le pulizie;
- corrette modalità d'uso e dosaggio dei prodotti di pulizia
- Entro 15 gg dalla presa in carico del servizio l'appaltatore dovrà consegnare l'elenco dettagliato dei corsi che saranno svolti nel corso del primo semestre per informare il personale addetto al servizio.

Periodicamente il Responsabile del procedimento dovrà essere informato sui corsi eseguiti e la successiva attestazione dell'avvenuto svolgimento con l'elenco del personale partecipante.

ART. 8 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il servizio in appalto dovrà essere svolto in modo continuativo con tutto il personale a partire dal 1° gennaio 2011 e per tutta la durata del contratto, ovvero sino al 31 dicembre 2013, salvo eventuali proroghe, approvate dalla Stazione appaltante nelle forme e nei limiti prescritti nel presente Capitolato.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di:

- organizzare in breve periodo la disposizione del lavoro ed il passaggio dall'appalto attualmente in esecuzione;
- sostituire immediatamente il personale mancante per malattia, infortunio, permesso, ferie o mancante per altri motivi e ciò al fine di garantire un servizio completo e continuativo.

In caso di sciopero o interruzione del servizio per cause di forza maggiore, l'appaltatore si impegna a darne preventiva e tempestiva comunicazione al Responsabile del procedimento e a garantire comunque l'espletamento con un servizio d'emergenza.

L'impresa, ad ogni bimestre, dovrà presentare contestualmente alla fattura un rendiconto riportante l'elenco nominativo del personale impiegato suddiviso per qualifica e la lista giornaliera delle ore di lavoro effettuato.

La mancata presentazione dei rendiconti completi come sopra descritto costituirà titolo per la automatica applicazione della penale, di cui all'art. 17, penale che sarà quindi applicabile ogni qualvolta la ditta ometterà la presentazione dei documenti di cui sopra e che resta fissata nella misura di **€ 250,00 per ogni giorno di ritardo.**

ART. 9 - DANNI PROVOCATI

Durante l'esecuzione dei vari interventi si dovrà avere cura di evitare rigature a mobili, scrivanie o altri arredi, evitare i ristagni di acqua od altri liquidi che possono infiltrarsi nelle cassette e condutture dei servizi posti sotto il pavimento (ove esistono), rotture di vetri o di altri elementi.

La ditta sarà quindi ritenuta responsabile per ogni danno che verrà provocato a qualsiasi tipo di attrezzatura, arredo, infrastruttura dei locali oggetto di servizio di pulizia e sanificazione e di tale danno si renderà garante sotto ogni aspetto mediante sostituzione del materiale danneggiato o riparazione del medesimo.

Ogni addebito in tal senso verrà comunicato per scritto e al medesimo la ditta aggiudicatrice avrà 20 giorni di tempo per presentare eventuali giustificazioni o per provvedere alla sostituzione o riparazione di quanto deteriorato.

In tal senso, a copertura dei rischi di cui sopra, prima dell'inizio del servizio, la ditta dovrà dimostrare di essere assicurata opportunamente per eventuali inconvenienti o danni che dalla stessa possano essere causati con polizza assicurativa R.C.T. ex art. 129 D.Lgs. 163/06, i cui massimali non devono essere inferiori ad € 500.000,00.

ART. 10 - ANDAMENTO E SORVEGLIANZA DEL SERVIZIO

Il servizio di pulizia oggetto del presente appalto dovrà essere svolto continuativamente come già specificato agli artt. 2 e 8.

Ogni intervento di altro tipo dovrà essere effettuato solamente su esplicita richiesta dell'Ufficio Tecnico, intendendo come tali le richieste, le cui modalità non sono espressamente specificate nel presente capitolato ma per le quali la ditta è comunque tenuta a provvedere rientrando le stesse nell'ambito dell'appalto (pulizie straordinarie necessarie a seguito di riunioni svoltesi nelle sale relative, anticipazione dei cicli operativi a scadenza mensile o semestrale ecc.).

Il compito di sorveglianza, direzione e coordinazione del servizio spetterà quindi all'Ufficio Tecnico LL.PP. – Sezione Fabbricati ed Impianti mediante sopralluoghi periodici e **l'emissione bimestrale di certificati di pagamento.**

Al termine dell'appalto, emetterà il certificato di regolare esecuzione per la chiusura della contabilità; spetterà inoltre all'Ufficio Tecnico valutare la buona esecuzione delle opere di pulizia per cui l'Appaltatore è obbligato ad attenersi a tutte le indicazioni e prescrizioni che dal medesimo

possono venire impartite in corso d'opera.

L'appaltatore è comunque obbligato a mettere a disposizione per il presente servizio un responsabile che sia continuamente rintracciabile, che sia in grado di effettuare il controllo giornaliero delle varie squadre operative.

Al fine di ottenere una migliore risposta in termini di qualità del servizio sono state istituite da parte dei vari plessi scolastici le Commissioni di Circolo le quali avranno la possibilità di controllare i risultati operativi dell'Appaltatore ma non potranno interferire con l'operato della medesima. Ogni eventuale rilievo o appunto dovrà quindi essere fatto pervenire alla direzione del servizio tramite la direzione didattica.

ART. 11 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

A corredo dell'offerta l'operatore economico dovrà prestare, in conformità all'art. 75 D.lgs. 163/06, idonea cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo posto a base di gara, con facoltà di riduzione all'1% dell'importo in caso di possesso di certificazione ISO 9000.

L'operatore economico risultante aggiudicatario dell'appalto dovrà altresì prestare, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/06, cauzione definitiva, calcolata ai sensi e prestate nelle forme di cui alla predetta norma.

ART. 12 – PREZZI

I prezzi derivanti dal ribasso di gara sono impegnativi e vincolanti per tutta la durata del servizio.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le provviste, le prestazioni e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere espresso dal presente Capitolato Speciale e dalla vigente normativa inerente e conseguente la gara di cui trattasi.

ART. 13 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo dell'appalto, quale risulterà in sede di aggiudicazione, sarà assoggettato a revisione periodica annuale dei prezzi, ai sensi dell' art. 115 D.Lgs. 163/2006.

Tale revisione verrà effettuata sulla base di un'istruttoria condotta dal Dirigente responsabile dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 D.Lgs. 163/2006.

In mancanza di tali dati, la revisione sarà calcolata considerando le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La prima revisione opererà dal secondo anno di servizio sulla base dello scostamento percentuale verificatosi rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

ART. 14 – ANTICIPAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 D.L. 79/1997, convertito in L. 140/1997, è fatto divieto all'Amministrazione aggiudicatrice di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi.

ART. 15 - PAGAMENTI

La ditta aggiudicataria emetterà fatture a cadenza bimestrale che, nel rispetto delle disposizioni legislative vigente (tra le quali vengono ricomprese le verifiche obbligatorie di regolarità contributiva), saranno ammesse al pagamento entro 60 giorni dalla ricezione delle stesse.

La mancanza degli allegati richiesti comporterà la sospensione del pagamento sino alla trasmissione degli stessi.

Eventuali controlli e verifiche sull'applicazione di quanto disposto dalle normative vigenti potranno essere eseguiti in qualsiasi momento dagli incaricati comunali.

ART. 16 – ONERI E SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Ente del buon andamento e della funzionalità dei servizi assunti in gestione, di tutto il materiale avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti;
2. L'appaltatore ha l'obbligo di assicurare il regolare funzionamento del servizio, secondo la qualità e le quantità richieste, con il numero necessario di dipendenti;
3. La Stazione Appaltante potrà chiedere all'appaltatore, motivando, di rimuovere dalla sede di lavoro quei dipendenti la cui presenza, per comportamento o per altre cause, risultasse indesiderata, dannosa per il decoro e il prestigio dell'Amministrazione o comunque dalla stessa non gradita;
4. La Ditta assume l'obbligo di dotare il proprio personale dipendente di tutti i macchinari, degli attrezzi manuali, delle attrezzature protettive antinfortunistiche, dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, e quanto altro possa servire all'espletamento dei compiti previsti dal presente capitolato, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
5. L'appaltatore si obbliga a far utilizzare dal proprio personale prodotti detergenti altamente biodegradabili ed a bassa concentrazione per il lavaggio, prodotti sgrassanti biodegradabili, disinfettanti efficaci, a base di ammoniaca e ipoclorito di sodio, nei casi in cui sono indicati, con divieto d'uso di prodotti infiammabili od erosivi;
6. Il costo delle attrezzature meccaniche, dei materiali protettivi, dei prodotti e materiali di consumo da utilizzare per l'esecuzione degli obblighi derivati dal presente capitolato speciale d'appalto sono ad esclusivo e completo carico dell'appaltatore;
7. Nell'assolvimento degli obblighi contrattuali la ditta si impegna ad osservare gli orari stabiliti dall'amministrazione civica, nonché le frequenze e la continuità del servizio, le modalità, i termini e le condizioni previsti nel presente capitolato.

Tutte le spese relative al contratto e sua registrazione sono a carico della Ditta Aggiudicataria dell'appalto, ad eccezione dell'I.V.A. che sarà corrisposta per rivalsa ai sensi delle vigenti disposizioni.

ART. 17- RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'appaltatore, nell'esercizio di tutti i servizi, di adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità e la vita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi ed evitare danni alle attrezzature d'ufficio, fisse e mobili. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortunio o danni a persone o cose, ricadrà pertanto sull'impresa restando completamente sollevata l'Amministrazione appaltante, i Dirigenti ed i funzionari dipendenti.

Dovranno quindi essere integralmente rispettati, per le parti applicabili al presente appalto, i disposti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

In particolare l'appaltatore dovrà verificare che tutti i macchinari dotati di motore elettrico rispettino

le norme di legge ad essi applicabili e , se del caso, procedere al loro adeguamento.

ART. 18 - PENALITA'

18.1 - DECORRENZA DELL'APPALTO E PENALITA' IN CASO DI RITARDO

L'inizio del servizio è fissato per il **1° gennaio 2011**, pertanto nel corso della settimana precedente l'appaltatore sarà convocato dalla Direzione Lavori per verificare i luoghi, informare il personale.

In data 1° gennaio 2011 verrà redatto apposito verbale di inizio servizio, dal quale decorreranno i 1096 gg.

Ogni ritardo frapposto all'inizio degli stessi dà pieno diritto al Comune di applicare la penale, prevista nella misura di **€ 250,00** giornaliera, per ogni giorno di ritardato inizio oltre all'eventuale rimborso delle spese incontrate per eventuali danni subiti.

La stessa procedura verrà applicata in caso di ingiustificata interruzione la quale costituisce titolo, a tutti gli effetti, per la risoluzione del contratto, fatti salvi i danni derivanti al Comune per maggiori oneri o per altre cause.

La mancata comunicazione di cui all'art. 7.1, comporterà l'automatica applicazione di una penale di **€ 100,00** per ogni giorno di ritardo salve ed impregiudicate le azioni che possono essere intraprese dagli Enti Previdenziali su specifica segnalazione che verrà effettuata dal Comune. Così pure si dovrà procedere nel caso di assunzione di manodopera durante il corso dell'appalto per cui per la ditta sussisteranno gli stessi obblighi di cui sopra ed alla medesima, in caso di inadempienza, sarà applicabile la stessa penale.

18.2 - MANCATA ESECUZIONE DEI CICLI DI INTERVENTO

La mancata esecuzione degli interventi previsti dai vari cicli dà pieno diritto al Comune di applicare le sottoelencate penali corrispondenti ai seguenti interventi:

a) La mancata esecuzione di uno qualsiasi degli interventi o della totalità comporterà l'applicazione di una penale variabile **tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 250,00** per ogni servizio e per ogni fabbricato ad insindacabile giudizio della Stazione appaltatrice, applicabile direttamente su segnalazione, anche a posteriori, dei dirigenti dei vari servizi.

b) Lavori compresi nei periodi: 1-10 settembre; 27 dicembre-5 gennaio; vacanze pasquali; 15 - 29 giugno; la mancata esecuzione di parte di un qualsiasi degli interventi predetti che devono essere eseguiti nei vari fabbricati, comporterà l'automatica applicazione di una penale di **€ 250,00** per ogni singolo intervento non eseguito come descritto all'art. 5. Nel caso di omissione totale dell'intervento in uno qualsiasi dei fabbricati la penale che verrà applicata sarà pari al doppio del valore come determinato al capoverso precedente

c) La mancata consegna dei rendiconti, di cui all'art. 8, nei termini stabiliti o la non corrispondenza di quanto riportato con le situazioni riscontrate effettivamente negli edifici, comporterà una penale di **€ 250,00**;

La contestazione all'impresa avverrà su segnalazione mediante fax entro le ore 12,00 dello stesso giorno e per il mancato intervento non potrà essere accettata l'esecuzione nella restante parte della giornata; in casi gravi o di entità elevata questa verrà effettuata con telegramma, a spese della ditta stessa.

L' applicazione delle penali di cui sopra per un numero di 5, indipendentemente dal tipo delle stesse, consentirà al Comune di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 19 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese di contratto, di bollo e registro, tutte le spese per l'assicurazione degli operai, impiegati nei lavori e dei mezzi meccanici usati; tutte le provviste dei materiali occorrenti ed ogni altro magistero atto a determinare la buona esecuzione dei servizi nonché le spese per riparazioni di eventuali danni causati agli arredi od alle infrastrutture nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

Oltre a quanto sopra specificato sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per la redazione di certificati di pagamento e della contabilità definitiva.

ART. 20 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli **oneri** previsti dal Capitolato Generale e a quelli già specificati nel presente capitolato saranno a carico dell'impresa i seguenti:

- 1) Tutte le spese relative all'eventuale smontaggio e successiva rimessa in opera, previa lavatura, di moquettes e pavimenti analoghi;
- 2) Le spese per eventuali trattamenti speciali di pavimenti, da effettuarsi una sola volta con sistemi ed attrezzature non oggetto di disciplina con il presente capitolato;
- 3) Le spese per la gratuita assistenza medica degli operai, la loro assicurazione contro le malattie, gli infortuni ed ogni altra previdenza relativa alla disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia;
- 4) La fornitura di tutti i prodotti per trattamenti di disinfezione a locali particolari richiesti dall'Ufficio Tecnico;
- 5) Il rispetto pieno ed integrale dei contenuti della legge 23.10.1960 n. 1369 relativa al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavori;
- 6) La fornitura di tutti i prodotti di consumo da impiegare per le operazioni oggetto del presente appalto;
- 7) Tutte le spese per lo smontaggio e successivo rimontaggio di tapparelle, veneziane, tende di varia natura e tipo;
- 8) La fornitura al personale operante di tutti i mezzi d'opera ed attrezzi occorrenti nonché la fornitura dei sacchi in polietilene per lo smaltimento dei prodotti di rifiuto.
- 9) L'obbligo di comunicare **entro l'inizio del servizio** il nominativo del responsabile tecnico per la direzione e conduzione del servizio stesso il quale dovrà organizzare il servizio e contattare quotidianamente il responsabile comunale al fine di concordare congiuntamente con il medesimo le varie fasi operative o la risoluzione dei problemi che si porranno nello svolgimento dello stesso.
- 19) L'eventuale duplicazione di chiavi mancanti dei vari edifici ove si svolge il servizio ivi compresa la duplicazione di chiavi elettroniche per il comando degli impianti antintrusione e per le quali dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli edifici in termini di accessibilità agli stessi e la riconsegna al Comune dei vari duplicati al termine del servizio.

ART. 21 - ONERI E FORNITURE NON A CARICO DELL'APPALTATORE

Per lo svolgimento del servizio il Comune metterà a disposizione della ditta aggiudicataria dell'appalto idonei locali nei vari edifici, ove conservare i vari prodotti da impiegare nel servizio e ricoverare, a fine ciclo giornaliero, le varie attrezzature.

Per nessun motivo potranno o verranno ammessi in deposito materiali infiammabili essendo

questo in contrasto con quanto imposto dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per cui la ditta dovrà fornire in tal senso idonea garanzia ed impegno scritto con il quale dichiara di non mantenere nei locali anzidetti materiali di tale natura.

Analogamente verrà provveduto, ove possibile, per la dotazione al personale inserviente di apposito locale spogliatoio, restando peraltro a carico della ditta l'eventuale fornitura di armadietti spogliatoio.

Resteranno inoltre a carico del Comune gli oneri per la fornitura di acqua ed energia elettrica da impiegare per l'espletamento del servizio.

Resta inoltre convenuto che ogni anomalia o disfunzione dei servizi igienici o di altra apparecchiatura o attrezzatura rilevata dal personale inserviente dovrà essere tempestivamente segnalata al responsabile del servizio onde poter disporre tempestivamente per la riparazione della stessa.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d'opera, in ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Capitolato, nonché in ordine ai rapporti da esso derivanti e che non sia potuta risolvere in via amministrativa, sarà rimessa alla competenza del Foro di Torino, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile.

ART. 23 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti e con l'osservanza delle forme previste dall'art. 118 D.Lgs. 163/06 e dalle ulteriori disposizioni regolamentari in vigore.

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO	2
ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO –	3
ART. 4 – MODALITA' D'AGGIUDICAZIONE APPALTO	3
ART. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	4
ART. 7 - OBBLIGHI RIGUARDO AI DIPENDENTI	5
7.1. PERSONALE DA IMPIEGARE	5
7.2 ADEMPIENZE ASSICURATIVE DIPENDENTI	5
7.3 RISPETTO DEI CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO	6
7.4 FORMAZIONE	6
ART. 8 CONTINUITA' DEL SERVIZIO	6
ART. 9 – DANNI PROVOCATI	7
ART. 10 – ANDAMENTO E SORVEGLIANZA DEL SERVIZIO	7
ART. 11 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA	8
ART. 12 – PREZZI	8
ART. 13 – REVISIONE PREZZI	8
ART. 14 – ANTICIPAZIONI	8
ART. 15 – PAGAMENTI	9
ART. 16 – ONERI E SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE	9
ART. 17 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	9
ART. 18 - PENALITA'	10
18.1 DECORRENZA DELL'APPALTO E PENALITA' IN CASO DI RITARDO	10
18.2 MANCATA ESECUZIONE DEI CICLI DI INTERVENTO	10
ART. 19 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE	11
ART. 20 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	11
ART. 21 – ONERI E FORNITURE NON A CARICO DELL'APPALTATORE	11
ART. 22 – FORO COMPETENTE	12
ART. 23 – SUBAPPALTO	12